



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 47/47 DEL 30.12.2010

**Oggetto:** Leggi regionali n. 1/2009 e n. 5/2009. Atto di indirizzo per l'utilizzo dei contributi per interventi di "aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con le leggi regionali n. 1 del 14 maggio 2009 e n. 5 del 28.12.2009 è stata stanziata la somma complessiva € 20.000.000, in ragione di € 10.000.000 per esercizio finanziario, in favore dei Comuni per interventi inerenti l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile.

Ricorda che le somme sopra menzionate sono state ripartite rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/32 del 20.10.2009 e n. 22/18 del 11.6.2010.

Prosegue facendo presente che le suddette deliberazioni, in osservanza a quanto disposto dalla precitata legge regionale n. 1/2009, individuano quali Enti attuatori i Comuni e affidano la progettazione e la direzione dei lavori all'Ente Foreste della Sardegna.

Ciò premesso, fa presente che in sede di prima applicazione sono emerse alcune criticità, in particolare:

- a) notevole mole di lavoro derivante dall'elevato numero di progetti da espletare in un arco temporale molto ristretto, attribuita in capo esclusivo all'Ente foreste con conseguente impossibilità per i Comuni beneficiari di rispettare le scadenze previste dalle deliberazioni sopra citate;
- b) non uniforme applicazione, da parte dei Comuni, della normativa vigente in materia di affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, ovvero a Cooperativa.

Per quanto riguarda il punto a), l'Assessore, riferisce sulla necessità di modificare i contenuti delle deliberazioni della Giunta regionale sopra citate n. 47/32 del 2009 e n. 22/18 del 2010, nella parte



in cui prevedono la decadenza del contributo qualora il Comune beneficiario non provveda all'impegno della somma assentita entro sei mesi dall'emanazione di dette deliberazioni regionali.

A tal proposito fa presente che l'Ente Foreste è stata incaricata di svolgere un notevole carico di lavoro che comprende la realizzazione di 22 progetti di riforestazione per i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'annualità 2009 e ben 29 progetti per l'annualità 2010.

Carico di lavoro che ha comportato degli inevitabili ritardi nella redazione dei progetti con delle ripercussioni a carico delle Amministrazioni comunali che non hanno potuto rispettare i tempi dettati dalle deliberazioni regionali sopra citate, in merito all'impegno delle somme concesse nel proprio bilancio comunale.

Per quanto sopra detto, l'Assessore propone di consentire ai Comuni beneficiari di impegnare le somme concesse in forma di contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione.

L'Assessore riferisce infine sulla necessità che le Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi si attengano alla disciplina della normativa vigente, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, ovvero a Cooperativa.

A tal proposito fa presente che la legge n. 381/1991, in particolare all'art. 5 comma 1, prevede dei limiti per l'affidamento diretto in convenzione alle cooperative di tipo "B" (le quali producono beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi purché finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati), anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, il cui importo stimato sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

Su tale argomento è successivamente intervenuta la finanziaria statale 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 134) stabilendo che "le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 190.000 per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde".



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

**DELIBERA**

di consentire ai Comuni beneficiari di impegnare le somme concesse in forma di contributo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, invitando nel contempo gli stessi Comuni ad attenersi scrupolosamente alla vigente normativa in materia di affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, ovvero a Cooperativa.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci